

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 905

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

dal **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

e dal **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

di concerto col **Ministro delle finanze**

(GORIA)

e col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GUARINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza
derivata e di contabilità pubblica

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	12
Disegno di legge	»	17
Testo del decreto-legge	»	18

ONOREVOLI SENATORI. - Il 31 dicembre 1991 è scaduta la normativa in materia di finanza locale. È stato pertanto emanato il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992.

Il decreto-legge n. 11 del 1992 non è stato convertito in legge nei previsti sessanta giorni e si è reso, pertanto, necessario provvedere alla sua reiterazione, con il decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233, e successivamente con i decreti-legge 20 maggio 1992, n. 289, 20 luglio 1992, n. 342, 18 settembre 1992, n. 382, e 19 novembre 1992, n. 440. Considerato che anche quest'ultimo provvedimento non è stato convertito nei termini, risulta indispensabile provvedere alla sua reiterazione in quanto gli effetti delle disposizioni ivi contenute si riflettono anche sull'esercizio 1993 e la loro assenza impedirebbe un regolare svolgimento dell'attività istituzionale degli enti locali.

Il provvedimento quindi ricalca le norme in favore di province, comuni e comunità montane già contenute nei precedenti decreti-legge n. 11, n. 233, n. 289, n. 342, n. 382 e n. 440 del 1992 e tiene conto di alcune delle modifiche proposte dalla Commissione finanze del Senato in occasione dell'esame del disegno di legge per la conversione del decreto-legge n. 440 del 1992.

L'articolo 1 fornisce il quadro generale dei trasferimenti erariali agli enti locali. Essi sono costituiti anzitutto da un fondo ordinario, per tutti gli enti locali (province, comuni e comunità montane), calcolato sulla base delle attribuzioni spettanti nel 1991 incrementate del tasso di inflazione pari al 4,5 per cento e successivamente ridotto del 5 per cento per comuni e province.

Per le province, il fondo ordinario è quantificato per il 1992 in lire 2.589.000 milioni. Per i comuni, il fondo ordinario è quantificato in lire 14.730.000 milioni. Per le comunità montane, il fondo ordinario è pari a lire 151.000 milioni. I fondi ordinari sono poi integrati da un fondo perequativo (comma 1, lettera *b*) pari a quello attribuito nel 1991, incrementato del 4,5 per cento. Per le province il fondo perequativo è quantificato in lire 1.066.400 milioni, mentre per i comuni è quantificato in lire 6.444.600 milioni. Viene, inoltre, assegnata a province, comuni e comunità montane l'addizionale sui consumi di energia elettrica, valutata in lire 511.000 milioni, prevista all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. Per tale ultimo fondo aggiuntivo è prevista l'attribuzione del 20 per cento alle province, il restante 80 per cento è ripartito, quanto a lire 16.000 milioni, ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane, per la restante parte ai comuni.

Lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci degli enti locali per l'anno 1992 con l'ulteriore fondo per lo sviluppo degli investimenti per le province, per i comuni e le comunità montane (comma 1, lettera *c*). Tale fondo consolida per il 1992 tutti i contributi già previsti dalla precedente legislazione (lire 11.522.414 milioni) e viene maggiorato, a decorrere dal 1993, di lire 228.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 199.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.

La Cassa depositi e prestiti è poi autorizzata, per l'anno 1992, a concedere mutui per un importo complessivo di lire 900.000 milioni a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, garantendo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comunque un importo minimo di mutuo di lire 150 milioni per ogni ente. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti è assunto a carico del bilancio dello Stato.

La stessa Cassa è poi autorizzata a concedere ai comuni montani del centro-nord mutui per l'importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione con onere a carico dello Stato.

È poi specificato (comma 5) che la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di legge che prevedono la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, opera per i mutui contratti dagli enti locali in virtù delle norme contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame.

Il comma 6 introduce un criterio uniforme di riferimento per la popolazione da prendere come base per l'attribuzione di trasferimenti erariali e l'assoggettamento alla tesoreria unica, mentre il comma 7 stabilisce che l'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, a carico di tutti gli enti locali per i contributi straordinari assegnati, decorra dall'anno 1990.

L'articolo 2 stabilisce le norme per l'attribuzione dei contributi ordinari alle province, ai comuni e alle comunità montane, disponendo altresì che l'erogazione della quarta rata del fondo ordinario spettante agli enti locali è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990, con le modalità previste, rispettivamente, dai decreti interministeriali del 19 ottobre 1991 e del 10 settembre 1991.

L'articolo 3 prevede i criteri di distribuzione del fondo perequativo alle province ed ai comuni. Il contributo è pari a quello del 1991, incrementato del 4,5 per cento.

Per le province è previsto che il fondo derivante dal versamento allo Stato di parte

dell'addizionale sull'energia elettrica, valutato in lire 102.200 milioni, sia ripartito secondo i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Per i comuni è inoltre confermata la somma pari a lire 100.000 milioni, per l'assegnazione di contributi per l'allineamento alla media del complesso dei fondi ordinari e perequativi e per il finanziamento degli oneri per la mobilità del personale a favore degli enti che hanno deliberato il piano di risanamento del dissesto finanziario, mentre il fondo proveniente dall'addizionale energetica, valutato in lire 392.800 milioni, è costituito da un fondo di lire 72.500 milioni per consolidare nel 1992 l'assegnazione effettuata nel 1989 e da due fondi rispettivamente di lire 65.000 milioni per il finanziamento dei mutui contratti negli anni 1989 e 1990, da distribuire fra i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, da un fondo di lire 16.000 milioni destinato ad alcuni comuni capoluogo di provincia particolarmente sottodotati, e per la restante parte da un fondo di lire 174.300 milioni distribuito con i criteri indicati alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990.

L'articolo 4 disciplina i contributi erariali per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali. È previsto il consolidamento di quelli spettanti e assegnati negli anni 1991 e precedenti. Il riparto dei fondi avviene mediante l'assegnazione di una quota fissa per abitante. La quota per abitante è di lire 422 per le province, di lire 1.743 per i comuni e di lire 484 per le comunità montane. Ai comuni che hanno deliberato il piano di risanamento viene mantenuta ferma la quota capitaria di lire 7.930 ed è consentita la contrazione di mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni. A tal fine la quota di 11 miliardi di lire nell'ambito del fondo investimenti, già prevista nei precedenti decreti-legge non convertiti, viene portata a 36 miliardi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mediante l'utilizzo dell'apposito stanziamento di lire 25 miliardi previsto dalla legge finanziaria 1993. Ciò consente di avere immediatamente a disposizione le somme necessarie per finanziare i mutui per l'estinzione dei debiti pregressi degli enti dissestati nei casi in cui, a causa del limitato importo delle quote di contributi erariali disponibili, sia stato necessario frazionare i mutui a ripiano del disavanzo in più esercizi, con contestuale impegno delle quote per investimenti relative agli esercizi successivi a quello di dichiarazione di dissesto, nonchè di acquisire tutte le disponibilità necessarie per i dissesti proclamati nel 1992 alla luce delle nuove disposizioni che regolano la complessa procedura. Agli enti stessi il mutuo per il ripiano della posizione debitoria è permesso solo dopo l'avvenuta attuazione delle procedure di mobilità del personale in esubero. È stabilito, inoltre, che i contributi siano determinati con rata annuale posticipata con l'interesse del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o per quelli con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti. È previsto, anche, che i contributi siano corrisposti per il solo periodo di ammortamento del mutuo e siano certificati entro il 31 marzo 1993. Contestualmente è previsto lo slittamento di un mese per la presentazione della certificazione dei mutui contratti nel 1991 a motivo della intervenuta modifica dei relativi modelli. Inoltre sono inserite le modalità di distribuzione alle regioni delle somme spettanti per gli anni 1991 e 1992 alle comunità montane per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93. Per la realizzazione di opere connesse allo sfruttamento di fonti energetiche alternative sono concessi contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile. Infine, con il comma 15 viene specificato che per i mutui cosiddetti ordinari ed i mutui per il risanamento degli enti dissestati non si applica la sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

L'articolo 5 dispone la ripartizione ai comuni delle quote provenienti dal 3 per cento dell'addizionale ICIAP (imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni), rimaste dopo l'assegnazione delle somme compensative dell'imposta di soggiorno alle regioni. Le quote sono ripartite tra i comuni con i criteri dell'inverso del reddito *pro capite* e del fabbisogno omogeneo per abitante.

L'articolo 6 prevede la proroga della concessione, da parte della Cassa depositi e prestiti, dei mutui a favore di comuni e province per il finanziamento degli oneri derivanti dagli espropri.

L'articolo 7 dispone l'utilizzo da parte dei comuni delle somme a specifica destinazione, consentendone il finanziamento con mutui in attesa del ricavato delle vendite. Non sono impiegabili a tale fine i trasferimenti del settore pubblico allargato ed il ricavato dei mutui.

L'articolo 8 dà l'interpretazione autentica dell'articolo 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sul diritto ad assentarsi dal posto di lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali.

L'articolo 9, concerne la certificazione relativa al rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo dei servizi, di cui all'articolo 14, commi da 1 a 4 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la sanzione pari all'incremento del 4,5 per cento riconosciuto per il 1992 a titolo di fondo perequativo. Sono inoltre ammessi incrementi delle tariffe in corso di esercizio per consentire il rispetto delle percentuali minime obbligatorie di copertura.

Il comma 1 dell'articolo 10 prevede, a regime, lo spostamento al 31 ottobre del termine del 1° agosto per deliberare le tariffe, per l'anno successivo, in materia di tributi disciplinati dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. Ciò, al fine di armonizzare tale termine con quelli stabiliti da altre leggi per tributi comunali diversi. Il comma 2 stabilisce, limitatamente all'anno

1992, il termine del 30 aprile per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tributi diversi da quelli che già, per legge, si applicano automaticamente nella misura massima. Il comma 3 dà facoltà ai comuni, sempre limitatamente al 1992, di aumentare le misure di base dell'ICIAP fino al 25 per cento, nel rispetto però dei rapporti tra i settori di attività e tra le classi di superficie; se tale facoltà è esercitata da tutti i comuni al livello massimo, è stimabile un maggior gettito di circa 500 miliardi di lire; siffatto potere di aumento tariffario si giustifica con l'esigenza di venire incontro alle necessità finanziarie dei comuni. Il comma 4 sopprime l'imposta sui cani, attualmente regolata dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e dall'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in aderenza all'indirizzo già contenuto nella legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, sulla riforma del sistema impositivo degli enti locali, in quanto si è sempre più evidenziata la antieconomicità del prelievo, aggravatasi con l'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione dei tributi previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che pone a carico degli enti impositori i compensi ai concessionari per l'iscrizione a ruolo dell'imposta; conseguentemente la perdita del gettito per i comuni, valutabile in circa 25 miliardi di lire, può ritenersi compensata per effetto della eliminazione dei costi di gestione e di riscossione; per altro verso, le finalità indirette che caratterizzavano il tributo, in ordine al controllo della popolazione canina al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, vengono ora più efficacemente affrontate per mezzo delle istituende anagrafi canine comunali, introdotte dalla citata legge n. 281 del 1991. I successivi commi 5, 6, 7, 8 e 9 disciplinano diverse modalità di applicazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano. La legge 14 giugno 1990, n. 158, recante «Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanzia-

ri tra lo Stato e le regioni», all'articolo 6, comma 1, lettera b), ha delegato il Governo della Repubblica ad istituire una addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze diverse da quelle industriali ed artigiane ed una imposta regionale sostitutiva dell'addizionale per le utenze esenti, ed a dettarne con proprio decreto legislativo la disciplina. Detti tributi regionali furono poi istituiti con decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, che al capo II ne ha dettato anche la disciplina. La legge 30 dicembre 1991, n. 413, di accompagnamento alla finanziaria 1992, all'articolo 75, comma 7, interpretando autenticamente le disposizioni di cui ai sopracitati provvedimenti legislativi, ha precisato che esse escludono le imprese industriali ed artigiane sia dall'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano, sia dall'imposta sostitutiva. Ritenendo, tuttavia, opportuno consentire alle regioni di applicare anche alle utenze produttive ora soggette al tributo erariale in virtù del comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, l'addizionale regionale con le stesse esclusioni mantenute dal legislatore statale, è stato predisposto uno schema di norma inteso a disporre, al comma 5, tale estensione del tributo regionale, pur limitato nella sua entità, ai sensi del successivo comma 6, alla metà della misura fissata in lire 20 al metro cubo per il tributo erariale. Il comma 6 dispone, infatti, che l'addizionale, pur contenuta nei limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo, non possa in nessun caso eccedere la metà della corrispondente imposta di consumo; la stessa finalità persegue il comma 7 per il caso di variazione dell'imposta di consumo. Il comma 8 dispone, in via transitoria, che con l'entrata in vigore del provvedimento e fino a quando le regioni non avranno disposto una diversa misura dell'addizionale a carico delle utenze produttive di cui alle citate norme del decreto-legge n. 261 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 331 dello stesso anno, entro i limiti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsti dal comma 6, essa sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo. Al comma 9 è prevista la necessaria rettifica del rapporto fra l'entità dell'addizionale e l'entità dell'imposta sostitutiva, in considerazione del fatto che con la cennata limitazione dell'addizionale a carico delle utenze produttive le regioni potranno determinare addizionali di entità diversa a seconda del tipo di utenza, per cui non risultando più possibile la equiparazione fra l'addizionale e l'imposta sostitutiva, disposta dal legislatore con la citata legge 14 giugno 1990, n. 158, si è reso necessario prevedere che le regioni possano operare, nel determinare l'entità dell'imposta sostitutiva, nei limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo, indipendentemente da quanto le stesse avranno previsto per l'addizionale. I commi 10, 11 e 12 riguardano l'istituzione di nuovi diritti di segreteria a favore esclusivo degli enti locali.

L'articolo 11 prevede che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme depositate dagli enti locali presso i rispettivi tesorieri e destinate al pagamento delle retribuzioni al personale e conseguenti oneri, nonché le somme relative alle rate dei mutui in estinzione ed all'espletamento dei servizi indispensabili.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 stabiliscono sostanzialmente la corresponsione alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo ed alle regioni a statuto ordinario di somme in sostituzione di tributi soppressi nonché in sostituzione del gettito ILOR (imposta locale sui redditi) acquisito al bilancio dello Stato. Il comma 4 prevede un contributo per il funzionamento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (organismi periferici del Ministero dell'industria, i cui oneri sono a carico delle Camere di commercio) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). Il comma 5 autorizza uno stanziamento a favore delle Camere di commercio finalizzato a sostenere quelle camere dotate di minori proventi derivanti dal diritto annuale, che hanno, quindi, maggiormente sofferto del cessato

trasferimento da parte dello Stato. La somma erogata verrà ripartita, secondo criteri perequativi, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unioncamere. Il comma 6 autorizza l'erogazione di un contributo alle spese per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici. Occorre sottolineare che l'avvicinarsi dell'integrazione europea impone al Paese la dotazione di una rete efficiente di laboratori in grado di certificare la qualità dei prodotti. Il comma 7 autorizza l'erogazione di un contributo, anche per il 1992, alle spese di funzionamento delle Camere di commercio italiane all'estero. Il comma 8 prevede una autorizzazione di spesa di lire 500 milioni finalizzata alla concessione di contributi per la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitari nel settore del terziario avanzato per favorire l'inserimento nel settore stesso, caratterizzato da un processo di forte evoluzione, di specialisti ad alto livello. In tale campo opera già da tempo l'Unione italiana delle camere di commercio, sia direttamente che tramite l'Istituto Guglielmo Tagliacarne, usufruendo anche dei contributi del fondo sociale europeo. Proprio per consentire la piena utilizzazione delle disponibilità del fondo in argomento, notoriamente sottoutilizzato dall'Italia, si è ritenuto di prevedere un intervento finanziario dello Stato, sia pure modesto, per la concessione di un contributo finalizzato a tale iniziativa.

Con il comma 9 si intende fornire una interpretazione autentica dell'articolo 3, primo comma, lettera l), del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, che costituisce tuttora la norma primaria che disciplina le unioni regionali e nazionali delle camere di commercio, fissandone gli ambiti operativi di competenza.

Il comma 10 risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno dell'elusione: tale problema ha assunto un'importanza primaria, essendo i proventi derivanti dal diritto annuale la fonte di finanziamento delle Camere di commercio. Avere imposto,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

infatti, con l'articolo 34 del decreto-legge 2 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, l'obbligo del pagamento del diritto annuale alle sole ditte che siano attive nel corso dell'anno, o in frazioni di esso, ha fatto registrare una crescita delle denunce di sospensione fittizia dell'esercizio effettivo dell'attività, facilitando così l'elusione dell'obbligo stesso. Il comma 11 fissa il diritto annuale per le società di persone nella misura di lire 250.000. Al riguardo si rappresenta l'esigenza di adeguare il diritto annuale di tali società, per differenziarle da quello delle ditte individuali, rispetto alle quali il carico di lavoro richiesto, sia in termini di attivazione che in termini di gestione della posizione anagrafica, è notevolmente superiore e in pratica assimilabile a quello proprio delle società di capitale. Il comma 12 prevede una modifica del comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nello spirito di adeguamento che informa il comma precedente. Attualmente, infatti, la ditta, rappresentanza o ente che abbia - oltre alla sede principale - più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche o più unità locali in luogo del diritto annuale, è tenuta a pagare, per ogni esercizio o unità locale, un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali, corrispondente a lire 28.000. Si ritiene più equo, invece, che il pagamento faccia riferimento al diritto corrisposto dalla ditta principale, accompagnato a un meccanismo correttivo che fissa un tetto massimo contenuto in lire 200.000 per ogni unità locale. Il comma 13 prevede una modifica degli importi dovuti in caso di mancato adempimento, da parte dei soggetti obbligati, delle denunce al registro delle ditte. Attualmente, l'importo delle sanzioni amministrative è stabilito nella misura di lire 300.000, ed è ridotto a lire 60.000 quando l'adempimento nella presentazione delle denunce avviene entro trenta giorni dai termini fissati. A queste condizioni gli importi citati non hanno corrisposto alla loro finalità di deterrenza. Si propone di

elevare tali importi, rispettivamente, a lire 900.000 ed a lire 120.000. Il comma 14 prevede l'annotazione, presso una apposita sezione del registro delle ditte, dei soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), al fine di costituire un idoneo strumento di pubblicità anche per queste imprese e dare maggiore completezza all'informazione sulla realtà economica presso le Camere di commercio. Il comma 15 intende assolvere alla finalità di riconsiderare la portata degli effetti che una sentenza del Consiglio di Stato si accinge a produrre sui bilanci delle Camere di commercio, in termini di ridefinizione degli oneri derivanti dalla gestione di residue forme previdenziali alternative all'iscrizione alla CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali), con aggravio della sproporzione tra ammontare dei contributi versati ed importo della liquidazione finale (stimato in diverse decine di miliardi). Il comma 16 vuole rendere più agevole per le Camere di commercio, sotto il profilo delle esigenze di liquidità, la gestione del trapasso alla CPDEL di coloro che avevano conservato i trattamenti previdenziali pregressi e la cui liquidazione, ai valori attuali, raggiunge cifre considerevoli (in taluni casi vicine al miliardo). Il comma 18 prevede la proroga per l'anno 1992 del contributo sostitutivo della soppressa imposta di soggiorno da assegnare alle regioni. Il comma 19 assoggetta la gestione finanziaria dell'Unioncamere al controllo della Corte dei conti. Il comma 20, infine, risolve, con norma di interpretazione autentica, taluni dubbi insorti in sede di applicazione dell'articolo 80, comma 2, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita, in ordine alla vigenza della disposizione del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base alla quale le attività relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita.

L'articolo 13 dispone che l'imposta del 5 per cento sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici non si applichi alle concessioni effettuate dai comuni od altri enti per la sepoltura privata nei cimiteri. È inoltre rinviato di tre mesi il termine per la denuncia dei beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato e degli altri enti.

L'articolo 14 stabilisce la proroga di un anno delle disposizioni contenute all'articolo 15-ter, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, ed il rinvio al 1993 per province, comuni e comunità montane della istituzione del fondo per le aspettative sindacali, di cui all'articolo 9, comma 8, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333. Viene inoltre concessa la proroga al 31 dicembre 1992 della regolarizzazione dei mutui contratti dai consorzi fra enti locali negli anni 1989, 1990 e 1991. È infine consentito utilizzare nell'anno 1993 gli stanziamenti, non utilizzati nell'anno 1992, recati da talune disposizioni legislative, in relazione alla particolare complessità dell'iter procedurale di registrazione alla Corte dei conti dei provvedimenti emanati dal Ministro del tesoro.

L'articolo 15 disciplina la concessione del lavoro straordinario ai dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

L'articolo 16 consente l'immissione in ruolo, previo concorso riservato, del personale degli enti locali in servizio a tempo indeterminato.

L'articolo 17 prevede l'autorizzazione agli enti locali della fornitura, fino al 31 dicembre 1993, del servizio di mensa già esistente al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti. Essa si rende indispensabile per evitare l'interruzione del servizio di mensa nei confronti del personale insegnante interessato, con la conseguente sospensione, da parte di questo, della vigilanza durante la refezione degli alunni.

L'articolo 18 ripristina la competenza del consiglio degli enti locali per la vendita di beni.

L'articolo 19 prevede che l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) e l'UPI (Unione delle province italiane) possano collaborare con il Ministero degli affari esteri per i programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

L'articolo 20, in considerazione delle difficoltà finanziarie in cui si trovano le regioni, anche in connessione ai riflessi indotti da una politica di bilancio ispirata a criteri di contenimento della spesa pubblica, prevede la facoltà per le regioni di contrarre mutui per il ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione. I mutui, i cui oneri di ammortamento sono a carico delle medesime regioni, possono essere contratti a condizione che sia stata attivata l'autonomia impositiva nella misura massima consentita. In tal modo soltanto le regioni che abbiano attivato una politica fiscale adeguata possono utilizzare lo strumento dell'indebitamento per riequilibrare gli eventuali squilibri di bilancio. Al fine di garantire gli istituti mutuanti è poi previsto che le rate di ammortamento vengano pagate direttamente dal Ministero del tesoro mediante corrispondente detrazione sulle quote del fondo comune spettanti alle regioni interessate. Nell'ambito di una politica di rigore è inoltre previsto che il ricorso all'indebitamento comporta diverse restrizioni all'autonomia discrezionale di spesa (divieto di assunzioni, divieto di spese per attività discrezionali e contenimento di spese di funzionamento). È infine prevista la possibilità per le regioni di consolidare le esposizioni verso la Cassa di risparmio e prestiti con un mutuo da perfezionare con l'Istituto medesimo.

L'articolo 21 modifica le procedure del risanamento degli enti locali in dissesto finanziario, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. In particolare, per superare gli ostacoli che impediscono un rapido esito della cennata procedura è prevista la nomina di un commissario straordinario liquidatore, o di una commissione per i comuni con più di 5.000 abitanti, per la adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti pregressi. Per realizzare il rapido e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fruttuoso collocamento del personale eventualmente posto in mobilità è stato introdotto un meccanismo, attivato per il tramite della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il quale il personale transita ad altre pubbliche amministrazioni.

Con l'articolo 22 si provvede a modificare la legge 13 maggio 1983, n. 197, di ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti. In particolare, anche a seguito delle vicende connesse alla dismissione delle partecipazioni mobiliari della Cassa, è sembrato necessario attribuire alla Cassa stessa una personalità giuridica distinta da quella dello Stato, ferma rimanendo la sua natura di amministrazione statale.

L'articolo 23 prevede il collocamento fuori ruolo dei segretari comunali e provinciali chiamati presso la Commissione di ricerca per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, nonché di quelli previsti dall'articolo 52 della legge n. 142 del 1990. In applicazione della norma di cui all'articolo 25, comma 16, del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, dieci segretari comunali e segretari capo sono attualmente distaccati presso la segreteria della Commissione di ricerca per la finanza locale, per le incombenze relative al risanamento degli enti locali in dissesto finanziario. Tale situazione sta creando gravi difficoltà di ordine funzionale sia ai comuni di rispettiva titolarità dei segretari distaccati, sia alle prefetture che gestiscono i relativi ruoli provinciali. I suddetti comuni, infatti, benché recenti leggi abbiano accresciuto le funzioni e le responsabilità dei segretari comunali, non possono avvalersi a tempo pieno della delicata e insostituibile opera di un segretario titolare, nè costituisce valido rimedio l'invio di segretari supplenti «a scavalco». Inoltre, proprio la necessità di nominare presso una sede un segretario supplente, almeno al fine di prestare assistenza durante le adunanze consiliari o di giunta, costituisce un ostacolo alla regolare

gestione delle sedi a livello provinciale. La disposizione intende per l'appunto sanare tali difficoltà, lasciando ai segretari interessati sufficienti garanzie qualora intendano cessare dal distacco e rientrare nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

L'articolo 24 stabilisce l'assegnazione alle province di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo.

All'articolo 25 viene prevista la proroga delle gestioni fuori bilancio al 30 giugno 1993, che si rende necessaria in conseguenza della mancata conversione in legge entro il 31 agosto 1992 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, sul differimento di termini previsti da disposizioni legislative, per cui, a partire dal 1° settembre 1992, manca il presupposto legislativo per giustificare il proseguimento delle attività con gestione fuori bilancio, le quali, peraltro, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono soppresse e poste in liquidazione. La proroga delle gestioni fuori bilancio si rende necessaria altresì nelle more della predisposizione di una legge organica di riordinamento delle attività oggetto delle gestioni stesse. Poiché allo stato attuale un siffatto provvedimento è allo studio, in quanto il precedente disegno di legge recante «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato» (atto Camera n. 6266 della X legislatura), approvato dal Senato, non è stato a suo tempo tempestivamente esaminato, in sede legislativa, dalla V Commissione della Camera dei deputati, non sussistono alternative se non il differimento che viene previsto al 30 giugno 1993. Stante poi il carattere privatistico delle casse conguaglio prezzi, il comma 5 è inteso a precisare che le predette casse non soggiacciono alle disposizioni di cui al sopra citato articolo 8 del decreto-legge n. 65 del 1989.

L'articolo 26 intende consentire al commissario liquidatore dell'EFIM (Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere) di avviare la propria gestione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti l'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, attualmente all'esame del Parlamento per la relativa conversione in legge, prevede che il commissario liquidatore dell'EFIM, ente del quale è stata disposta la soppressione e la messa in liquidazione con effetto dalla data del 18 luglio 1992, è autorizzato, per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'ente soppresso e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società già inquadrate nel gruppo, a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreto del Ministro del tesoro in data 24 luglio 1992 e con eventuali successivi decreti dello stesso Ministro, a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela. Il decreto ministeriale in parola, adottato in base all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, le cui disposizioni sono state integralmente sostituite da quelle del citato decreto-legge 14 agosto 1992, n. 362, e del successivo decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414, stabiliva nel limite massimo di lire 200 miliardi la somma che il commissario avrebbe potuto richiedere a titolo di anticipazione bancaria. Peraltro, in relazione alle non agevoli prospettive della liquidazione in corso, il sistema bancario non ha reagito positivamente alle richieste del commissario. Sicchè quest'ultimo si trova nella materiale impossibilità di provvedere alle più immediate esigenze della gestione; con il rischio, oltretutto, di aggravare la situazione di quelle imprese del gruppo che, soltanto se poste nella condizione di proseguire la propria attività, potranno successivamente essere utilmente collocate sul mercato. Al fine pertanto di dotare il commissario liquidatore delle risorse finanziarie minime occorrenti per dare utilmente avvio alla propria gestione, si è ritenuto che il solo strumento utile al riguardo sia rappresentato dal ricorso ad una anticipazione della Cassa depositi e prestiti al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualità. A ciò è appunto finalizzata la disposizione di cui all'articolo

26, la quale sostituisce quella figurante nel richiamato articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414.

Con l'articolo 27 si provvede alla attribuzione del contributo di solidarietà nazionale per la regione Sicilia per gli anni 1989 e 1990 mediante l'utilizzazione delle somme derivanti dagli appositi accantonamenti di fondo speciale e iscritte al pertinente capitolo di bilancio in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364, decaduto e, poi, riproposto con il decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, reiterato, da ultimo con il decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, a sua volta non convertito in legge nei termini costituzionali. La necessità della determinazione dell'assegnazione di cui sopra deriva da un obbligo che lo Stato deve assolvere nei confronti della regione Sicilia sancito a livello costituzionale (articolo 38 dello statuto di autonomia) e dalla circostanza che, in carenza di un'apposita autorizzazione legislativa di spesa, le somme indicate nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 27 in parola diverrebbero economie di bilancio, con la conseguente difficoltà di reperire successivamente la necessaria copertura finanziaria.

L'articolo 28 intende dare concretezza all'impegno finanziario che fu a suo tempo assunto dal Governo nei confronti del comune di Roma.

Infatti, con l'articolo 7 del decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, vennero disciplinati gli interventi per «Roma Capitale» e, in particolare, venne autorizzata la concessione di un contributo straordinario statale di lire 160 miliardi per sopperire ai maggiori oneri di gestione che la città di Roma aveva sostenuto nel 1990 per l'organizzazione di manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale. Il citato decreto-legge n. 134 del 1991, tuttavia, non venne convertito entro i termini costituzionali e le norme riguardanti Roma Capitale vennero trasfuse in un disegno di legge governativo (atto Camera n. 5820) che non concluse l'iter parlamentare per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Infine, con l'articolo 29 si provvede alla quantificazione degli oneri ed alla indicazione dei relativi mezzi di copertura.

RELAZIONE TECNICA

Gli articoli 1 e 4 quantificano tutti i mezzi finanziari posti a disposizione per l'anno 1992 a favore di province, comuni e comunità montane; nel complesso vengono assicurate risorse a titolo ordinario e perequativo incrementate del 4,5 per cento rispetto al 1991, nonché risorse per il sostegno degli investimenti locali. Per i comuni e le province, in dipendenza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è stata disposta una riduzione del fondo ordinario pari al 5 per cento. In particolare sono previsti:

fondi ordinari per province, comuni e comunità montane di complessive lire 17.470.000 milioni (2.589.000 per le province, 14.730.000 per i comuni e 151.000 per le comunità montane);

fondi perequativi per gli stessi enti di complessive lire 7.511.000 milioni (1.066.400 per le province e 6.444.600 per i comuni). I suddetti fondi perequativi verranno, peraltro, integrati dalle somme rivenienti dalla addizionale locale sui consumi di energia elettrica ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989; somme che vengono stimate in lire 511.000 milioni. L'integrazione predetta non costituisce comunque un onere a carico del bilancio statale, atteso che verrà disposta solo in correlazione ai versamenti effettivamente affluiti al bilancio dello Stato in applicazione della richiamata normativa;

fondo per gli investimenti che si incrementa, rispetto allo stanziamento di lire 11.522.414 milioni già iscritto in bilancio sulla base delle autorizzazioni legislative che hanno già disciplinato il concorso statale sui mutui contratti dagli enti locali a tutto il 31 dicembre 1991, di lire 325.000 milioni a decorrere dall'anno 1993 per i mutui contratti dal 1° gennaio 1992. L'importo di 325.000 milioni è relativo sia alla contribuzione statale sulle rate di ammortamento dei cosiddetti mutui ordinari che gli enti perfezioneranno nel 1992, determinata in complessive lire 228.500 milioni, di cui lire 36.000 milioni riservati agli enti dissestati, e sia all'assunzione diretta a carico dello Stato dell'ammortamento dei mutui da concedere dalla Cassa depositi e prestiti in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per specifiche finalità (acquedotti, fognature, depurazione e smaltimento rifiuti). Mentre la contribuzione statale sulle rate dei mutui ordinari è predeterminata in lire 228.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, l'onere per i mutui da contrarre dai piccoli comuni è determinato in lire 96.500 milioni applicando al *plafond* dei mutui da concedere dalla Cassa

depositi e prestiti, di lire 900.000 milioni (articolo 1, comma 2), il coefficiente del 10,71 per cento previsto per il calcolo della rata di ammortamento di un mutuo al tasso del 9 per cento ammortizzabile in venti anni (circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1182/91, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1991);

contributi in conto capitale in favore delle comunità montane per lire 80.000 milioni, destinati agli investimenti a sostegno delle aree montane.

L'articolo 1 prevede inoltre, ai commi 3 e 4, l'assunzione a carico dello Stato degli oneri di ammortamento dei mutui (per lire 186,5 miliardi) contratti dai comuni montani del centro-nord con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere è determinato in lire 20 miliardi annui applicando - come più sopra già evidenziato con riferimento agli oneri di cui all'articolo 1, comma 2 - il coefficiente del 10,71 per cento all'importo mutuabile.

Gli articoli dal 2 al 4 consentono il riparto dei fondi sopra citati.

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

I commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 10 non comportano oneri a carico dello Stato. Il comma 4 di tale articolo prevede la soppressione dell'imposta sui cani che si rende necessaria tenendo conto della sua sostanziale antieconomicità, ulteriormente evidenziatasi con l'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

A fronte di un gettito complessivo, per l'anno 1991, di circa 25 miliardi, è da tener presente che i soli costi di riscossione (compensi ai concessionari per l'iscrizione a ruolo di detta imposta, che l'articolo 61 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 pone a carico degli enti impositori e quindi dei comuni) ammontano a circa 9 miliardi. A questi vanno poi aggiunti i costi di gestione del tributo sostenuti dai comuni (accertamento, compilazione dei ruoli, eventuale contenzioso, eccetera) e da parte dello Stato per la definizione del relativo contenzioso, costi questi non quantificabili nel loro preciso ammontare, ma tali da essere facilmente ipotizzabili pari, se non superiori, al gettito stesso.

Occorre anche sottolineare che il rinnovato meccanismo di riscossione di cui al citato articolo 61 fissa, per i vari ambiti territoriali, compensi determinati in misura percentuale delle somme riscosse con un importo compreso tra un minimo ed un massimo variabile in funzione di vari parametri che fanno sì che il minimo sia compreso tra 2.000 e 15.000 lire, ed il massimo tra 90.000 e 300.000 lire; considerando altresì che in via generale il compenso medio del concessionario non è inferiore a 10.000 lire, e tenuti presenti i dati generali del gettito e dei compensi ai concessionari, appare di tutta evidenza come il rapporto fra costi di sola riscossione e ammontare del prelievo sia assolutamente incongruo.

In buona sostanza, il provvedimento, lungi dal costituire una perdita di gettito appare una indispensabile misura di razionalizzazione del sistema tributario degli enti locali, a maggior ragione opportuna laddove si consideri che le finalità indirette che si potevano intravedere nel tributo - controllo della popolazione canina per la prevenzione del fenomeno del randagismo - vengono più efficacemente attuate per mezzo delle anagrafi comunali canine previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.

L'articolo 11 non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 12 stabilisce la corresponsione di somme in sostituzione di tributi soppressi nonchè in sostituzione del gettito ILOR, a favore delle regioni e delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo e stabilisce altresì l'attribuzione di contributi a favore delle camere di commercio. Il comma 1 determina l'ammontare delle somme sostitutive dei tributi soppressi dovute alle aziende di soggiorno, riconoscendo un incremento del 4,5 per cento sulle corrispondenti somme (29.873,7 milioni) attribuite per il 1991 ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 1991; l'onere per il 1992 viene, pertanto, a determinarsi in lire 31.218 milioni. Il comma 2 non comporta oneri a carico dello Stato. Il comma 3 incrementa del 4,5 per cento rispetto al 1991 le somme sostitutive del gettito ILOR, riconosciute alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende di soggiorno. Per il 1991 le somme erano rispettivamente di lire 170.740,8 milioni e 903,3 milioni, che con l'incremento del 4,5 per cento diventano, per il 1992, lire 178.425 milioni per le regioni a statuto ordinario e lire 944 milioni per le aziende di soggiorno. Gli oneri a carico del bilancio statale derivanti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 sono predeterminati e, quindi, non è necessario fornire alcun elemento sulla loro quantificazione. I commi da 9 a 17 non comportano oneri a carico dello Stato. Il comma 18 comporta un onere di lire 42.479,2 milioni a titolo di somme da attribuire alle aziende di soggiorno per l'anno 1992 in sostituzione della soppressa imposta di soggiorno. L'onere è pari a quello già determinato dal decreto ministeriale del 10 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1990, per gli anni 1989 e 1990 e riconfermato per il 1991 dalle disposizioni recate dall'articolo 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1991. Come per gli anni passati anche l'onere per il 1992 non ha riflessi sul bilancio dello Stato, atteso che è finanziato con le stesse modalità previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989. I commi 19 e 20 non comportano oneri.

L'articolo 13 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 14 comporta un onere pari a lire 400 milioni che è determinato considerando 71 unità di personale con un monte ore mensile, per sette mesi, di 40 ore *pro capite*. Pertanto, 19.880 ore complessive per un costo medio orario di lire 18.770 determinano un onere complessivo di lire 400 milioni, comprensive di contributi assistenziali. A tale proposito, appare utile soggiungere che la disposizio-

ne in esame non ha comportato un onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, essendo stata finalizzata esclusivamente a sancire una priorità di utilizzo del fondo da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato per il lavoro straordinario (capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro).

L'articolo 15 non comporta oneri a carico dello Stato trattandosi di disposizioni di carattere meramente regolamentare. L'onere concernente le prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale dei comuni in occasione di consultazioni elettorali è, infatti, coperto con utilizzo del fondo appositamente iscritto in bilancio, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in applicazione della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 non comportano oneri a carico del bilancio statale.

Gli oneri predeterminati a carico dell'erario previsti dall'articolo 21 sono inclusi nei fondi perequativi e in quelli per investimento.

Gli articoli 22 e 23 non comportano oneri a carico dell'erario.

L'articolo 24 comporta oneri di importo trascurabile e, comunque, ha già esplicitato i suoi effetti.

L'articolo 25 non comporta oneri all'erario.

L'articolo 26 comporta un onere di 50 miliardi annui calcolato moltiplicando il capitale mutuato (lire 300 miliardi) per il coefficiente (15,6 per cento) previsto per il calcolo di una rata di ammortamento di un mutuo decennale della Cassa depositi e prestiti (circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1182/91, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 1991).

L'articolo 27 fa sorgere un onere a carico del bilancio dello Stato per la corresponsione alla regione siciliana del contributo di solidarietà, fissato in lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e in lire 210 miliardi per il 1991. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 1990, con l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nel capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; l'iscrizione di tale somma è stata effettuata in attuazione del decreto-legge n. 364 del 1990, non convertito in legge. Per l'anno 1991, alla copertura si provvede con l'utilizzo delle somme iscritte nello stesso capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; l'iscrizione di tale somma è stata effettuata in attuazione del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, non convertito in legge.

L'articolo 28 prevede il finanziamento di 160 miliardi a favore del comune di Roma. Alla relativa copertura si provvede con le disponibilità in conto residui dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993.

Conclusivamente - escludendo gli oneri per i quali è prevista la copertura direttamente nell'ambito delle rispettive autorizzazioni di spesa (articoli 1, comma 4, 14, comma 1, 26, 27 e 28) - gli oneri ulteriori recati dal provvedimento sono determinati nella tabella seguente.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

DESCRIZIONE	Anno 1992 (in milioni di lire)	Anno 1993 (in milioni di lire)	Anno 1994 (in milioni di lire)
1) Trasferimenti agli enti locali:			
a) di parte corrente - articolo 1, comma 1, lettere a) e b)	24.981.000	-	-
b) per concorso su rate mutui ordi- nari - articolo 1, comma 1, lettera c)	-	228.500	228.500
c) per assunzione a carico Stato onere mutui piccoli comuni - articolo 1, comma 2	-	96.500	96.500
d) per rifinanziamento legge n. 93 del 1981 a favore delle comunità montane - articolo 4, comma 10	80.000	-	-
2) Somme sostitutive tributi soppressi e gettito ILOR, nonchè contributi a camere commercio - articolo 12 (importo arrotondato)	322.587	-	-
Totale oneri	25.383.587	325.000	325.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, 20 luglio 1992, n. 342, 18 settembre 1992, n. 382, ad eccezione dell'articolo 18 di quest'ultimo decreto, e 19 novembre 1992, n. 440.

Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993.

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane)

1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 228.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 199.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi facciano parte.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7885 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Per i mutui di cui ai commi 2 e 3 opera la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

6. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonchè all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed alla disciplina dei revisori dei conti, che

facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'ISTAT, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità montane.

7. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, si intende stabilito a carico di tutti gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere dall'anno 1990.

Articolo 2.

(Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 5 per cento, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992. La riduzione è applicata sulla quarta rata trimestrale.

4. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.

5. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre

1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991.

Articolo 3.

(Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni)

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1992, a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 102.200 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il 75 per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

4. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992:

a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992;

b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

5. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.800 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme

sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 66 del 1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 415 del 1989 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 415 del 1989;

e) per la restante parte, valutata in lire 174.300 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d).

6. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Articolo 4.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui, contributi in conto capitale agli enti locali ed investimenti degli enti locali)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

b) alle amministrazioni provinciali che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno

precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti, pari a lire 36.000 milioni, alle province che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 1.241 per abitante, ai sensi dell'articolo 21;

c) ai comuni che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ed a quelli che dopo la deliberazione dello stato di dissesto hanno già estinto i debiti pregressi per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente, per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 36.000 milioni, detratti i contributi già attivati ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante, maggiorate ciascuna delle quote fisse previste all'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 6 del 1991, ai sensi dell'articolo 21;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 484 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 415 del 1989 ed all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c), e d), quelli di cui al comma 3, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 310 del 1990, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di novembre 1992, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989, calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento,

rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

5. Il termine del 28 febbraio 1992, fissato dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991, per la presentazione dei certificati relativi ai mutui contratti dagli enti locali nel 1991, è stabilito al 31 marzo 1992.

6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 65 del 1989, non si applica ai mutui concessi ai comuni in dissesto per il consolidamento delle posizioni debitorie pregresse.

7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 65 del 1989, è consentita la contrazione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, anche prima dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno relativo all'approvazione del piano di risanamento. Permane l'obbligo della deliberazione del piano finanziario che deve contenere le sole previsioni di spesa relative agli oneri di gestione. Le previsioni stesse debbono essere recepite integralmente nei bilanci di previsione da deliberare dopo l'approvazione del piano di risanamento.

8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilità del personale in esubero di cui al comma 5 dello stesso articolo 25, all'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1991 ed all'articolo 21.

9. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991 è sostituito dal seguente: «Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni è distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani».

10. Per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni per l'anno 1992. Detto importo è distribuito, per il successivo riparto tra le comunità montane, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9.

11. Per il completamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge e che attengano allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, i contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono determinati in misura pari alla spesa dichiarata ammissibile.

12. In sede di concessione del mutuo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale; fatta salva ogni azione contro il tesoriere inadempiente, le somme

eventualmente recuperate andranno a decurtazione del mutuo concesso.

13. Al comma 9 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, le parole : «alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo totalmente ammortizzabile con il».

14. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono aggiunti i seguenti periodi: «I comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane nel corso dell'esercizio possono adottare, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese. Contestualmente devono essere modificati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese di gestione.».

15. Per i mutui contratti dagli enti locali ed assistiti dai contributi statali di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica la sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 333 del 1992.

Articolo 5.

(Ripartizione quote ICIAP versate all'erario)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990.».

2. Le quote da redistribuire di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 151 del 1991, come sostituito dal comma 1, sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalità di cui all'articolo 12, comma 18.

Articolo 6.

(Finanziamento degli espropri)

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991, sono estese ai consorzi fra enti locali e si applicano alle definizioni intervenute sino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro il 31 dicembre 1991, i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelli riconosciuti da province e comuni ai sensi dell'articolo 12-bis del citato decreto-legge n. 6 del 1991, per le maggiori somme comunque derivanti da:

- a) sentenze passate in giudicato;
- b) accordi bonari perfezionati su determinazioni dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio ovvero su sentenza esecutiva o su consulenza di ufficio acquisita in sede giudiziaria;
- c) indennità determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, relative ad opere pubbliche.

Articolo 7.

(Utilizzo di somme a specifica destinazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è sostituito dal seguente:

«2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purchè si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette operazioni.».

Articolo 8.

(Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali)

1. L'articolo 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali è attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono.

Articolo 9.

(Copertura tariffaria del costo di taluni servizi)

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine

perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attestino il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, in data 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992.

2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.

3. I comuni possono determinare le tariffe del servizio di trasporto funebre di cui all'articolo 16 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in misura non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione, in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Articolo 10.

(Disposizioni fiscali e tariffarie)

1. Il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.

2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.

3. Per l'anno 1992 i comuni possono aumentare fino al 25 per cento, purchè con identica percentuale per tutti settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni. È stabilito al 30 aprile 1992 il termine per l'adozione della relativa deliberazione, immediatamente esecutiva.

4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano

usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 ed al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione, l'addizionale regionale sarà dovuta alla misura massima consentita.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo.

10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:

a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

c) autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifica-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni ed integrazioni, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

g) concessioni edilizie, da un valore minimo di lire 30.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000.

11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.

12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.

Articolo 11.

(Esecuzione forzata a danno degli enti locali)

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dei comuni, delle province e delle comunità montane destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonchè le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana.

Articolo 12.

(Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonchè interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private)

1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1991 aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1992. Per l'anno 1992, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende

autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1992 in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990.

5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio.

6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.000 milioni.

8. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione all'Unione italiana delle camere di commercio e agli organismi dalla stessa costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, di contributi nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute, nell'ambito degli interventi a diretto vantaggio delle categorie, per la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitari nel settore del terziario avanzato. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

9. L'articolo 3, primo comma, lettera l), del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, si interpreta nel senso che le unioni costituite dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autorizzate a svolgere anche attività dirette in favore delle categorie economiche interessate avvalendosi degli strumenti organizzativi previsti dalle norme statutarie.

10. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

11. A decorrere dal 1992 il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di lire 250.000.

12. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a lire 200.000.»

13. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di lire 900.000 e di lire 120.000.

14. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

15. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso.

16. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi ai servizi pregressi, secondo i criteri e le modalità previsti dall'ordinamento della predetta Cassa pensioni. Le eccedenze positive rispetto agli oneri sono restituite agli optanti per la parte versata da loro, mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da parte delle predette camere di commercio nei confronti degli stessi optanti.

17. All'articolo 3, secondo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557, dopo la parola: «amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

18. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 1989, come integrate dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, sono prorogate per l'anno 1992. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, le parole: «per gli anni 1989, 1990 e 1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992».

19. La gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

20. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, deve essere interpretato nel senso della continuità della vigenza dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base al quale le attività relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita.

Articolo 13.

(Imposta sulle concessioni e locazioni di beni pubblici)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L'imposta non si applica alle concessioni effettuate dai comuni e da altri enti per le sepolture private nei cimiteri, sotto forma di loculi, ossari, cappelle funerarie ed altri manufatti previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria»;

b) all'articolo 7, commi 1 e 3, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle altre: «sei mesi».

Articolo 14.

(Proroga dei termini)

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto-legge n. 415 del 1989, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, del capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a

decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali è costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 gennaio 1993, un apposito comitato di garanzia. Il comitato è composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza dell'ANCI ed uno in rappresentanza dell'UPI, dell'UNCEM, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 28 febbraio 1993, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonché i criteri per il suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, è prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 31 dicembre 1991, n. 431, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, non utilizzati al termine dell'esercizio 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Articolo 15.

(Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali)

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Articolo 16.

(Personale non di ruolo a tempo indeterminato)

1. Gli enti locali possono contemplare nei regolamenti previsti dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 142 del 1990 l'accesso mediante concorso riservato su posti vacanti nelle piante organiche approvate del personale fuori ruolo di pari profilo e qualifica, in servizio a tempo indeterminato, in virtù di rapporti costituiti anteriormente al 5 marzo 1992 in esecuzione di conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile o con anzianità di servizio di anni 10.

2. In attesa della definitiva collocazione in ruolo il personale di cui al comma 1 può essere confermato in servizio a condizioni che da tale conferma non derivi per l'ente un incremento di spesa.

3. La costituzione e l'esecuzione dei rapporti di impiego di cui al comma 1 non sono fonte per amministrazioni e funzionari della responsabilità prevista dall'articolo 5, diciottesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Articolo 17.

(Servizio di mensa nelle scuole)

1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1993 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

Articolo 18.

(Programmi di alienazione, gestione e valorizzazione di beni patrimoniali dello Stato)

1. All'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, le parole: «senza

che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27», sono sostituite con le altre: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 27».

Articolo 19.

(Programmi relativi allo sviluppo della cooperazione)

1. L'ANCI e l'UPI possono essere individuate quali soggetti idonei a sostenere programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione.

Articolo 20.

(Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni)

1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.

2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.

3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:

a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;

c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrono alla facoltà di cui al comma 1, mutui decennali per il

consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.

Articolo 21.

(Risanamento finanziario degli enti locali dissestati)

1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalità previste all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. L'omissione integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non è revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con più di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonché di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.

3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro e cessano le azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i

residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale - il cui ammontare non può comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *b)* e *c)* - è determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che è sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.

4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma è formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianità di servizio presso l'ente, a parità di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parità dell'anzianità anagrafica. La graduatoria è trasmessa per il tramite della Commissione centrale per la finanza locale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.

5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruito dalla Commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.

6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta Commissione di ricerca,

che non può superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990.

7. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti già avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorità, le graduatorie del personale in mobilità già compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.

9. Le disposizioni concernenti il dissesto degli enti locali si applicano anche agli enti inclusi nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia subordinatamente al recepimento da parte della regione interessata della normativa sul dissesto, ivi compresa quella contenuta nel presente articolo.

Articolo 22.

(Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti)

1. Alla legge 13 maggio 1983, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «Cassa depositi e prestiti, avente» sono aggiunte le parole: «personalità giuridica, nonchè»;

b) all'articolo 3, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.»;

c) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sarà investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione.»;

d) all'articolo 11 il sesto comma è abrogato.

Articolo 23.

(Collocamento fuori ruolo di segretari comunali)

1. Il Ministro dell'interno, con provvedimento annuale, può disporre il collocamento fuori ruolo, presso la Commissione di ricerca

per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, di segretari comunali e provinciali in numero massimo di venti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, nonché di quelli previsti dall'articolo 52 della legge n. 142 del 1990.

2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico della qualifica corrispondente, con imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

3. Il personale in questione non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene nè in altre qualifiche, superiori o inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, ha diritto di essere nominato presso una sede di classe corrispondente alla propria qualifica, in ogni caso nell'ambito della stessa provincia dove precedentemente prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza.

4. Il comma 16 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 è abrogato.

Articolo 24.

(Assegnazione alle province di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo)

1. Ferma restando la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alle province di classe 1-B, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1-A ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati segretari generali di classe 1-A. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1962.

2. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle province, già adottati ai sensi dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, e 20 luglio 1992, n. 342.

Articolo 25.

(Gestioni fuori bilancio)

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 30 giugno 1993.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.

5. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, non si applicano alle casse congruaggio prezzi istituite ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Articolo 26.

(Fondi per la gestione dell'EFIM)

1 Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, soppresso con decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società controllate dall'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualità.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede quanto a lire 32 miliardi a carico del capitolo 4644 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 18 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Articolo 27.

(Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana)

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rimborso della regione, viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno 1991, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Articolo 28.

(Interventi per Roma Capitale)

1. Le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1992 sono conservate nel conto medesimo per essere utilizzate nell'anno 1993.

2. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 160 miliardi in favore del comune di Roma per sopperire ai maggiori oneri di gestione intervenuti nel corso dell'anno 1990, in relazione alle impegnative manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale che hanno interessato la città di Roma.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993.

Articolo 29.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 1, comma 4, 14, comma 1, 26, 27 e 28, valutato in lire 25.383.587 milioni per l'anno 1992 e lire 325.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 1.600.000 milioni, per l'anno 1992, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e, da ultimo, dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;

b) quanto a lire 23.321.000 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, dei capitoli 1590, 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 15.719.000, 91.000, 6.444.600 e 1.066.400;

c) quanto a lire 322.587 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilità per lo stesso anno, del capitolo 5970 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 66.000, dei capitoli 1984, 1987 e 1988 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rispettivamente, per milioni di lire 31.218, 178.425 e 944, dei capitoli 5106, 5108 e 8047 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente, per milioni di lire 40.500, 500 e 2.000, e del capitolo 1607 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per milioni di lire 3.000;

d) quanto a lire 140.000 milioni - di cui lire 60.000 milioni per la dotazione del contributo ordinario alle comunità montane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) - a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, dei capitoli 1592 e 7234 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 60.000 e 80.000;

e) quanto a lire 300.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 198.500 e 5.000, e al capitolo 7836 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 96.500; quanto a lire 25.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 30.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO - MANCINO - BARUCCI - GORIA
- GUARINO

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI